

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 1959

(19^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MAGLIANO

INDICE

Disegni di legge:

« Interpretazione autentica della norma di cui alla lettera a) dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604, sulla piccola proprietà contadina » (345) (D'iniziativa dei deputati Bucciarelli Ducci ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 333, 339, 340, 341
AZARA	338, 339
CEMMI	336, 337
JODICE	336, 340, 341
MASSARI	339
MONNI	337, 339, 340
PICCHIOTTI	338
SALARI, relatore	335, 336
SPALLINO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	337, 339, 340
TESSITORI	339, 340

« Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, in relazione all'articolo 1 del regio decreto 7 aprile 1941, n. 358, sul conferimento dei posti di notaio » (480) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	332
CEMMI, relatore	332

SPALLINO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pag. 332

« Soppressione dell'elenco speciale di cui all'articolo 1 del regio decreto 3 settembre 1926, n. 1660, contenente norme relative all'esercizio professionale e alla iscrizione nell'albo degli architetti e dei tecnici (Baumeister) delle nuove provincie » (527) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	333
AZARA, relatore	333

Per la morte del senatore De Nicola:

PRESIDENTE	332
----------------------	-----

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Azara, Berlin-gieri, Capalozza, Caruso, Cemmi, Cornaggia Medici, Gramegna, Jodice, Magliano, Massari, Monni, Papalia, Pelizzo, Picchiotti, Riccio, Salari, Sand e Tessitori.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Spallino.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere) 19^a SEDUTA (7 ottobre 1959)

PELIZZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Per la morte del senatore De Nicola

PRESIDENTE. Benchè il Presidente del Senato abbia ieri con così alte parole ricordato il grande scomparso, senatore De Nicola, credo sia doveroso da parte nostra, da parte di questa Commissione alla quale Egli portò la luce della sua dottrina, della sua esperienza, del suo amore alla Giustizia, elevare una commossa espressione di rimpianto e di cordoglio alla sua memoria, ricordando quante volte, in questa stessa aula, Egli ci è stato largo di consigli, di aiuto e, soprattutto, di affettuosa colleganza.

(*Segni di generale consentimento*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, in relazione all'articolo 1 del regio decreto 7 aprile 1941, n. 358, sul conferimento dei posti di notaio » (480) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, in relazione all'articolo 1 del regio decreto 7 aprile 1941, n. 358, sul conferimento dei posti di notaio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

I notai in esercizio, che partecipano al concorso per trasferimento di sede, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, modificato dall'articolo 1 del regio decreto 7 aprile 1941, n. 358, e dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, sono tenuti a corrispon-

dere una tassa di lire 1.500 per ciascun posto al quale concorrono.

Comunico che il parere della Commissione finanze e tesoro è favorevole.

CEMMI, *relatore*. Il disegno di legge al nostro esame è di natura estremamente semplice.

I notai che partecipano ai concorsi di trasferimento, come pure i concorrenti delle altre carriere, debbono pagare una tassa di concorso, in base al principio che le spese di concorso devono essere sopportate, almeno, in misura prevalente, dai concorrenti stessi. Tale principio è stato introdotto per i notai nel nostro ordinamento fin dal 1932, con legge n. 1728. La tassa ammontava allora a lire 50 per ogni posto, mentre se un candidato concorreva per più posti messi a concorso con lo stesso bando, la tassa era di lire 30 per ogni posto.

Nel 1948 si è avuto, con decreto n. 528, un adeguamento del 200 per cento sull'importo iniziale delle tasse. Col presente disegno di legge si chiede che la tassa di concorso sia portata a lire 1.500, innovando rispetto al precedente ordinamento nel senso che non viene mantenuta la differenza di importo nel caso di contemporanea partecipazione a più concorsi.

Poichè non esiste alcun motivo a sostegno del sistema precedente, mi pare si possa accogliere senz'altro anche questa modificazione.

Propongo pertanto che il disegno di legge sia approvato.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si associa all'invito del relatore e desidera soltanto porre in rilievo l'esiguità della tassa in questione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge che consta di un unico articolo, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere) 19^a SEDUTA (7 ottobre 1959)

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Soppressione dell'elenco speciale di cui all'articolo 1 del regio decreto 3 settembre 1926, n. 1660, contenente norme relative all'esercizio professionale ed alla iscrizione nell'albo degli architetti e dei tecnici (Baumeister) delle nuove provincie » (527) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Soppressione dell'elenco speciale di cui all'articolo 1 del regio decreto 3 settembre 1926, n. 1660, contenente norme relative all'esercizio professionale ed alla iscrizione nell'albo degli architetti e dei tecnici (Baumeister) delle nuove provincie », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

L'elenco speciale, supplementare e transitorio, di cui all'articolo 1 del regio decreto 3 settembre 1926, n. 1660, è soppresso.

I tecnici che abbiano ottenuto l'iscrizione nel detto elenco, saranno iscritti, a domanda, negli albi degli architetti.

Resta fermo il disposto dell'articolo 2 del citato regio decreto 3 settembre 1926, numero 1660.

AZARA, *relatore*. Nell'intento di consentire ai tecnici edili la continuazione dell'esercizio professionale, con il regio decreto 3 settembre 1926, n. 1660, si dispose che gli stessi potessero chiedere di essere iscritti in speciali elenchi aggiunti agli albi degli ingegneri e degli architetti dei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1332, e 19 dicembre 1920, n. 1778, nonchè delle provincie di Belluno e del Friuli.

Il numero dei tecnici inizialmente limitato, è andato ulteriormente riducendosi nel tempo, ed attualmente i tecnici iscritti nei suddetti elenchi costituiscono un gruppo assai ristretto.

È stata rappresentata dagli interessati la opportunità di consentire a tutti i tecnici edili (Baumeister) l'iscrizione negli albi degli architetti e di sopprimere conseguentemente gli elenchi speciali previsti dall'articolo 1 del regio decreto 3 settembre 1926, n. 1660.

Il presente disegno di legge mira appunto a soddisfare tali richieste. Pertanto, anche per agevolare un accordo sempre maggiore tra tutti gli italiani dell'Alto Adige, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge che consta di un unico articolo, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bucciarelli Ducci ed altri: « Interpretazione autentica della norma di cui alla lettera a) dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604, sulla piccola proprietà contadina » (345) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bucciarelli Ducci ed altri: « Interpretazione autentica della norma di cui alla lettera a) dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604, sulla piccola proprietà contadina », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

La disposizione di cui all'articolo 3, lettera a), della legge 6 agosto 1954, n. 604, deve intendersi nel senso che la dichiarazione quivi richiesta è dovuta solamente nel caso in cui l'acquirente, permutante ed en-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere) 19^a SEDUTA (7 ottobre 1959)

fitteuta, ovvero alcuno tra gli appartenenti al suo nucleo familiare, risulti, alla data dell'atto di stipulazione, proprietario od enfiteuta di fondi rustici.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro rileva che il disegno di legge in esame è prettamente finanziario e non può essere considerato una norma a carattere interpretativo. Infatti affermando il principio che quando lo acquirente non possiede nulla non sia obbligato a dichiararlo esplicitamente e contestualmente ai fini di ottenere le agevolazioni tributarie previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, sulla piccola proprietà contadina, si costringerebbero gli uffici finanziari ad effettuare indagini ed accertamenti il più delle volte difficili e laboriosi.

« La Commissione finanze e tesoro non si oppone ad una eventuale sanatoria per quanto riguarda gli errori di interpretazione verificatisi nel passato ma deve restare ben fermo, per il futuro, se occorre modificando l'articolo in questo senso, che l'acquirente, il permutante ecc. debba dichiarare esplicitamente e contestualmente se ha altri beni rustici, indicandoli, oppure se non ne ha.

« Per le suesposte ragioni la Commissione esprime parere contrario al disegno di legge per la parte di propria competenza ».

Comunico, inoltre, che la Commissione agricoltura e alimentazione, in contrasto con la 5^a Commissione, ha espresso il seguente parere favorevole:

« Il disegno di legge in oggetto risponde alla esigenza di una interpretazione autentica della norma di cui alla lettera a) della legge 6 agosto 1954, n. 604, in materia di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina.

« Per la legge anzidetta è concessa la esenzione dalla imposta di bollo e la riduzione ad un decimo della normale imposta di registro ed alla misura fissa di lire 500 dell'imposta ipotecaria relativamente agli atti posti

in essere per la formazione o per l'arrotondamento delle piccole proprietà contadine, a favore di coloro cioè che si trovino in determinate condizioni fissate dall'articolo 2 della legge stessa.

« In relazione a tali condizioni, il successivo articolo 3, comma a), dispone che essi " debbono dichiarare contestualmente nell'atto *quali sono* i fondi che a titolo di proprietà o di enfiteusi sono posseduti da loro e dai membri del nucleo familiare ... ".

« In base a tale disposizione numerosi stipulanti, aventi le condizioni per usufruire delle agevolazioni fiscali in oggetto, hanno ommesso la dichiarazione di cui sopra, interpretando la norma nel senso, autorizzato anche dal significato letterale, che fosse obbligatoria la dichiarazione solamente nel caso di possidenza di altri fondi rustici, e anche nel caso negativo.

« Ciò ha dato luogo alla decadenza degli stipulanti dal godimento dei benefici fiscali, avendo l'Amministrazione finanziaria interpretato la legge nel senso che la dichiarazione debba essere fatta e contenuta nell'atto, anche se negativa.

« Da tale contrasto di interpretazione sono derivate, pertanto, numerose controversie, che il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati e sottoposto all'approvazione del Senato, tende ad eliminare, mercè una interpretazione autentica, per cui:

“ l'obbligo dell'acquirente, permutante od enfiteuta di dichiarare contestualmente all'atto i fondi posseduti in proprietà od enfiteusi da esso e dai membri del nucleo familiare, di cui all'articolo 3, lettera a), della legge 6 agosto 1954, n. 604, deve intendersi nel senso che la dichiarazione è dovuta soltanto relativamente all'acquirente permutante od enfiteuta ed ai membri del nucleo familiare che, alla data della stipula, siano possessori effettivi di fondi in proprietà od enfiteusi ”.

« Tale interpretazione è conforme, come si è accennato, al significato letterale, e risponde, soprattutto, allo spirito della disposizione, intesa a semplificare, ridurre al minimo, le

formalità per il conseguimento delle agevolazioni fiscali; essa trova conferma nei lavori preparatori della legge, laddove la modifica apportata al testo originario del relativo disegno di legge, sul punto in esame, dimostra come il legislatore abbia inteso chiaramente eliminare l'obbligo della dichiarazione negativa.

« L'8ª Commissione permanente esprime, pertanto, parere pienamente favorevole all'approvazione del provvedimento — per la parte di sua competenza —, trattandosi di una legge che risponde a ragioni di giustizia, sia per eliminare il danno di coloro ai quali, per inesatta interpretazione della legge, è stato contestato il diritto ai benefici fiscali, sia per evitare loro il danno ancora più grave, consequenziale alla ingiusta decadenza da quei benefici, di non poter godere di altre provvidenze ben più importanti che sono con quelli connesse ».

SALARI, *relatore*. I colleghi ricorderanno che da oltre un decennio i vari Governi che si sono susseguiti hanno — d'accordo con il Parlamento — perseguito intensamente lo scopo di favorire il diffondersi della piccola proprietà contadina concedendo principalmente agevolazioni di ordine fiscale.

Varie leggi si sono succedute; fondamentale è quella del 6 agosto 1954, n. 604, la quale enumera appunto le agevolazioni che a questo scopo debbono essere concesse e precisamente: esenzione dall'imposta di bollo; esenzione dall'imposta di registro, ridotta semplicemente ad un decimo; esenzione della tassa ipotecaria, ridotta alla tassa fissa di lire 500.

Per poter fruire di queste agevolazioni, a norma dell'articolo 3 della legge n. 604, i contraenti debbono dichiarare contestualmente nell'atto quali sono i fondi che a titolo di proprietà o di enfiteusi sono posseduti da loro e dai membri del nucleo familiare e inoltre che si trovano nelle condizioni di cui al numero 3 dell'articolo 2; e inoltre debbono produrre insieme con l'atto, al momento della registrazione, lo stato di famiglia e un certificato dell'Ispettorato agrario provinciale competente per territorio che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 2.

La questione è sorta sulla interpretazione da dare al punto a) dell'articolo 3. Se, in altri termini, la dichiarazione deve essere rilasciata dalle parti contraenti solo nel caso che possedano realmente i fondi oppure anche nel caso che non possedano nulla.

Il legislatore aveva inteso semplificare le operazioni di questa procedura e quindi lo scopo della legge era quello di esonerare le parti contraenti dal rilascio di una dichiarazione quando questa anzichè positiva avrebbe dovuto essere negativa.

È accaduto, invece, che gli Uffici del registro, tramite i propri ispettori, trovandosi di fronte a casi in cui mancava la dichiarazione negativa, hanno pronunciato la decadenza delle parti contraenti da tutti i benefici concessi con la legge n. 604. Di conseguenza le parti contraenti sono state chiamate a far fronte a tutti gli oneri fiscali, come se la suddetta legge non esistesse.

Il disegno di legge in esame si propone lo scopo di dirimere queste controversie di interpretazione, affermando che la dichiarazione è dovuta soltanto se l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta alla data della stipula sia effettivamente proprietario.

Pertanto, il compito del disegno di legge in discussione non è solo quello di sanare quanto accaduto nel passato; esso vuole anche ribadire direttive precise per l'avvenire.

Ritengo, quindi, che la Commissione possa approvare serenamente il provvedimento in oggetto che mira, da un punto di vista formale, a facilitare le operazioni con cui si tende ad ampliare la piccola proprietà contadina.

Potrei invocare altre leggi che sono riportate nella relazione dei numerosi proponenti alla Camera dei deputati, ed invocare il noto principio in base al quale *ubi lex voluit dixit, ubi non dixit non voluit*, in quanto in leggi precedenti di natura simile a questa, quando la legge intendeva prescrivere che la dichiarazione si dovesse presentare anche nell'ipotesi negativa, lo dichiarava espressamente.

Come relatore esprimo quindi parere favorevole all'approvazione del disegno di leg-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere) 19^a SEDUTA (7 ottobre 1959)

ge nel testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

C E M M I. Se il presente disegno di legge deve avere solo valore retroattivo, non ho nulla da eccepire; ma per l'avvenire ritengo sia più opportuno richiedere la dichiarazione anche in caso negativo, al fine di evitare agli uffici un lavoro improbo di controllo sulla possidenza di tutti coloro che invocano l'applicazione dei benefici fiscali.

S A L A R I, relatore. Gli uffici competenti devono fare l'istruttoria in ogni caso.

J O D I C E. Richiamo l'attenzione dei colleghi su questo disegno di legge, la cui portata a me pare non si possa esattamente rilevare dal testo.

Io non sono d'accordo col relatore quando dice che spetta agli Uffici fiscali compiere questi accertamenti, perchè nella pratica ciò non avviene. Ai fini del riconoscimento dello acquisto per la formazione della piccola proprietà contadina occorre una certificazione che viene rilasciata dall'Ispettorato dell'agricoltura, ed è sulla base di tale certificazione che il notaio compila l'atto e lo manda all'Ufficio del registro, il quale lo deve registrare con l'esenzione dai normali oneri fiscali. L'accertamento che dovrebbe fare l'Ufficio del registro è del tutto chimerico, poichè l'Ufficio in realtà non fa nulla di simile; tutti gli atti che vengono compilati dai notai, con allegata certificazione rilasciata dallo Ispettorato dell'agricoltura, vanno esenti dagli oneri.

Con questo disegno di legge ci si è riferiti soltanto allo stato attuale, cioè alla « data dell'atto di stipulazione »; ora, poichè chi acquista non è tenuto a dichiarare di aver fatto altri acquisti nel biennio precedente, quando l'acquirente abbia dichiarato che in quel momento non possiede altra proprietà va esente dalle tasse, mentre può aver acquistato nei due anni precedenti altri fondi ed averli rivenduti, cioè può aver fatto una speculazione senza aver pagato un soldo al fisco.

Ma vi è un'altra considerazione: si tratta proprio di una norma interpretativa? L'ulti-

mo comma dell'articolo 3 della legge n. 604 dice:

« Nel caso di infedeltà delle dichiarazioni del contribuente previste dal comma precedente le parti contraenti sono solidalmente tenute al pagamento dei tributi ordinari; la parte che ha reso la dichiarazione infedele è altresì tenuta a corrispondere una soprattassa irriducibile pari all'ammontare dei tributi recuperati ».

Ora, se col disegno di legge al nostro esame interpretiamo la prima parte dell'articolo 3, che cosa accade dell'ultimo capoverso dell'articolo stesso? La legge, appunto perchè prevede delle conseguenze nel caso di infedeltà della dichiarazione, vuole che tale dichiarazione sia espressamente fatta ed inserita nell'atto.

Inoltre, non si intende come, con la cosiddetta interpretazione autentica dell'articolo 3, lettera a), ci si possa poi riferire al n. 3 dell'articolo 2, che recita:

« 3) l'acquirente, il permutante e l'enfiteuta nel biennio precedente all'atto di acquisto o della concessione in enfiteusi non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro ».

Non si tratta più di interpretazione autentica, bensì di modifica, e di modifica sostanziale, poichè viene radicalmente cambiato il sistema.

Occorrono norme più severe per regolare la stipula di questi atti poichè la certificazione dell'Ispettorato dell'agricoltura è, come ripeto, assolutamente non concludente.

Prendiamo il caso di un grosso commerciante che si fa iscrivere come agricoltore, poi va all'Ispettorato dell'agricoltura; l'Ispettorato rileva che egli non possiede altri fondi, pertanto gli rilascia la certificazione con cui gli è consentito di acquistare un fondo senza pagare la tassa; dopo qualche tempo il commerciante rivende tale fondo speculando su di esso.

C E M M I. Vorrei fare una precisazione: il certificato dell'Ispettorato dell'agricoltura

non si riferisce alle altre condizioni, come la non rivendita, ecc.; si riferisce solo all'attitudine del fondo acquistato a costituire proprietà contadina. Quanto poi alla possibilità di speculazione, dal momento che l'Ufficio del registro quando riceve un atto e lo registra lo deve iscrivere a cosiddetto campione unico sospeso, e poichè la legge dice che lo si può rivendere solo dopo cinque anni, è ovvio che l'Ufficio del registro, qualora rilevi che l'acquirente ha rivenduto prima che siano trascorsi i cinque anni dall'acquisto, lo tassa. La speculazione pertanto, quand'anche si faccia, è almeno ritardata di cinque anni.

MONNI. Il fatto stesso che frequentemente siamo costretti ad approvare dei disegni di legge che costituiscono, o si crede costituiscano, l'interpretazione autentica di precedenti leggi, ci deve obbligare ad una maggiore attenzione nell'approvazione dei progetti sottoposti al nostro esame. È evidente infatti, se si presenta tale necessità, che le leggi precedenti erano poco chiare o addirittura sbagliate.

Noi dobbiamo in questo momento badare alla finalità che si è proposto il legislatore quando ha approvato l'articolo 3, lettera a), della legge 6 agosto 1954, n. 604, ed alla diversa finalità che si vuole ora tutelare modificando quella disposizione. Se davvero vi è ragione, come pare vi sia, di accettare il disegno di legge al nostro esame, occorre allora, a mio avviso, apportarvi alcune modifiche.

Anzitutto, poichè ritengo che il provvedimento preveda una vera e propria modifica della lettera a) dell'articolo 3, e non già una semplice interpretazione, propongo di sostituire nel titolo del disegno di legge le parole « interpretazione autentica » con la parola « modifica ».

Per quanto concerne poi il testo dell'articolo unico, vi è questo da osservare: siamo certi che il verbo « risulti » sia proprio il verbo necessario ed opportuno? « Risultati » da che cosa, a chi, e come? Sono tre domande alle quali si deve poter rispondere, altrimenti mentre apportiamo una modifica per chiarire creiamo una nuova incertezza. Poniamo infatti il caso che, alla data della sti-

pulazione dell'atto, non sia stato ancora registrato al catasto un acquisto fatto un anno prima; l'acquisto non risulta, tuttavia esiste.

Io propongo pertanto che la parola « risulti » venga sostituita con la parola « sia »; non si tratta di finezza formale, bensì di esattezza. Ho premesso che abbiamo il dovere di fare le leggi chiare e precise; proprio per la sua mancanza di chiarezza, infatti, ci stiamo ora occupando della legge n. 604.

C E M M I. Le parole del senatore Monni sono, a mio avviso, non conformi alla finalità di questo provvedimento, poichè rigettando il concetto di interpretazione autentica tradiamo la volontà di coloro che l'hanno proposto.

S P A L L I N O, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sul disegno di legge all'ordine del giorno sono state avanzate, presso il Senato, una serie di osservazioni contrarie di carattere parziale.

È stato obiettato dal senatore Monni che il presente disegno di legge non è una interpretazione della lettera a) dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604, bensì una modificazione di tale norma.

Il Governo non è d'accordo con tale affermazione, in quanto la norma dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604, era chiarissima nella sua formulazione originale anche se gli uffici fiscali ne hanno fatto quell'uso che oggi qui noi tutti deploriamo ma che, con la proposta di nuovi emendamenti, rischiamo di complicare maggiormente.

Qual'è lo scopo del disegno di legge proposto alla Camera dei deputati e approvato dai componenti la Commissione di giustizia di quel ramo del Parlamento, all'unanimità.

Poichè gli uffici fiscali pretendevano che l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta presentasse la dichiarazione in ogni caso, sia positivo che negativo, l'altro ramo del Parlamento ha inteso, con l'approvazione del disegno di legge in oggetto, eliminare la dichiarazione di non possidenza.

A parere del Governo, il presente provvedimento a carattere interpretativo non era affatto necessario, sempre che gli uffici fiscali

si spogliassero di quella mentalità che è loro propria e soprattutto si fossero resi conto che quando il Parlamento ha votato la legge n. 604 ha inteso favorire lo sviluppo della piccola proprietà contadina.

Devo inoltre aggiungere che non condivido neppure il parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro del Senato, perchè il disegno di legge in esame non è affatto di natura finanziaria, ma, ripeto ancora una volta, è una interpretazione tecnica che il Parlamento intende dare ad una legge già approvata nel 1954.

Tale interpretazione si è resa necessaria poichè l'Amministrazione finanziaria richiede la dichiarazione anche se di carattere negativo, mentre l'articolo 3 della legge n. 604 mira a stabilire l'obbligo della dichiarazione solo se di carattere positivo, come risulta dal tenore testuale della legge e dalla genesi storica della norma, in quanto sia le precedenti leggi (decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141; legge 24 febbraio 1948, n. 114) che lo stesso schema di disegno di legge presentato dal Governo, e poi divenuto legge col n. 604 del 1954, prevedevano l'obbligo della dichiarazione negativa.

Pertanto, la mutata formula legislativa, mossa da un intento di semplificazione, ha evidentemente mirato ad eliminare la dichiarazione di non possidenza, che, oltre tutto, appare superflua ai fini della legge.

Nè l'obbligatorietà di tale dichiarazione si potrebbe dedurre dalla sanzione comminata per la infedeltà della dichiarazione, giacchè questa viene configurata sia da una dichiarazione di possidenza non conforme al vero, sia, a maggior ragione, dalla totale omissione della dichiarazione nel caso di possidenza.

L'argomento testuale, avvalorato da quello storico, induce a ritenere escluso l'obbligo della dichiarazione negativa nell'atto di acquisto o di permuta o di costituzione dell'enfiteusi; e tale soluzione appare così agevole da mettere in dubbio la stessa necessità di una interpretazione dell'articolo 3 lettera a).

Tuttavia, poichè la contraria tesi ha trovato credito presso gli uffici finanziari e poichè l'applicazione dei benefici tributari è specifico compito di tali uffici, sembra opportuno

assecondare la proposta in esame, senza emendamenti, al fine di restituire alla norma, che essa mira ad interpretare autenticamente, la portata e il valore che il legislatore intese conferirle.

PICCHIOTTI. Sono lieto di dichiararmi d'accordo con l'onorevole Sottosegretario, essendo già profondamente convinto, per mio conto, di quanto egli ha sostenuto. Io sono per la semplicità, per la chiarezza; e qui si tratta di dichiarare « sì » o « no ».

Ora, naturalmente, le autorità competenti in questo campo non si accontentano delle dichiarazioni negative, ma espletano tutte le indagini necessarie. Quindi, a mio avviso, usare l'espressione « risulti » è lo stesso che dire « sia ». Perchè voler complicare le cose, dunque? Se si vuole facilitare questa speciale condizione, bisogna anzitutto togliere ogni remora.

Se un individuo non ha proprietà, cosa dovrà mai dichiarare: « Non ho nulla »? Sarà sufficiente il silenzio. Ripeto dunque che ritengo perfettamente inutile complicare le cose.

AZARA. Sono anche io d'accordo con l'onorevole Sottosegretario, ma temo che in sede di interpretazione — e insistendo le autorità finanziarie nel solito sistema — se non si modifica la parola « risulti » si giungerà proprio all'effetto contrario: quello, cioè, di costringere alla dichiarazione anche chi non ha nulla.

MONNI. Vorrei chiarire un aspetto molto importante delle mie osservazioni. Ho sostenuto che si tratta di modifiche, e non di interpretazione, per questa ragione: il testo dell'articolo unico — proposto come interpretazione autentica — rappresenta in sostanza un emendamento soppressivo. L'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604, afferma alla lettera a): « debbono dichiarare contestualmente nell'atto quali sono i fondi che a titolo di proprietà o di enfiteusi sono posseduti da loro e dai membri del nucleo familiare, e inoltre che si trovano nelle condizioni di cui al numero 3 dell'articolo precedente ».

Ora, questa ultima parte, dalle parole « e inoltre » alla fine, verrebbe ad essere, come ho detto, soppressa dall'interpretazione suggerita dal disegno di legge.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma si intende che l'articolo unico si riferisce solo alla prima parte della lettera a); la seconda parte non viene modificata affatto.

MONNI. Il titolo del disegno di legge è: « Interpretazione autentica della norma di cui alla lettera a) dell'articolo 3... ». Non accenna a una prima parte. Ripeto poi che anche modificando la prima parte della lettera a), la seconda parte viene ad essere soppressa.

PRESIDENTE. Trattandosi di interpretazione, non si sopprime nulla; si indica unicamente come deve essere intesa una determinata parte dell'articolo in questione. La parte della quale si parla.

MONNI. Io vorrei porre all'onorevole Presidente una domanda: quale sarà, in caso di approvazione di questo disegno di legge, il testo effettivo della lettera a)?

È stato detto poc'anzi che gli uffici fiscali sogliono interpretare tendenziosamente la legge: teniamo dunque presente che una nuova norma malsicura e poco chiara darà adito alle peggiori interpretazioni.

Io, comunque, posso rinunciare al mio emendamento.

MASARI. A mio parere la Commissione è tenuta solo ad esaminare il disegno di legge interpretativo.

Secondo questo, infatti, chi non possiede nulla non deve dichiarare nulla; secondo gli uffici fiscali anche coloro che non hanno niente dovrebbero fare una dichiarazione in tal senso.

Noi, quindi, non dobbiamo far altro che stabilire un'interpretazione; dobbiamo giudicare se gli uffici fiscali hanno finora interpretato bene o male. Io ritengo che abbiano interpretato male.

TESSITORI. A me pare che ci si formalizzi eccessivamente sul problema del titolo. Il titolo, in un disegno di legge o in una legge, presenta una importanza relativa; direi anzi che non ha nessuna importanza, essendo la sua portata giuridica chiarita dal testo.

Quindi, quando si parla di « interpretazione autentica della norma di cui alla lettera a) dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604 sulla piccola proprietà contadina », la portata di questa norma interpretativa è poi data dall'articolo unico del provvedimento, il quale tende a risolvere la situazione di fatto determinata da un'interpretazione inesatta degli uffici fiscali. Questi esigono infatti che anche chi non è proprietario faccia una dichiarazione negativa nel contratto di acquisto del fondo; affermando il contrario, la proposta in esame non fa altro che chiarire quanto, secondo noi, era già chiaro nella dizione della citata lettera a).

Non è perciò necessario riferirsi anche al numero 3 dell'articolo 2 della stessa legge: basta limitare il problema interpretativo alla questione se sia o meno tenuto l'acquirente alla dichiarazione negativa, o se invece sia sufficiente che la dichiarazione venga fatta solo nel caso che detto acquirente sia proprietario.

Ora a me sembra che tutte le sottili difficoltà prospettate fino a questo momento non abbiano reale consistenza, e che il disegno di legge possa venire approvato nella sua formulazione originaria. Modificare il verbo « risulti » è del tutto inutile; come la proprietà deve risultare, a chi deve risultare, chi deve espletare le indagini sulle dichiarazioni dell'acquirente, tutto ciò non ci riguarda. È un problema di esecuzione, di attuazione della legge. Vuol dire che l'ufficio fiscale, se avrà dei dubbi sulla mancata dichiarazione negativa, andrà ad indagare. Ma non creiamo difficoltà al piccolo proprietario.

Del resto l'espressione « risulti » è, a mio avviso, del tutto esatta: da un punto di vista pratico, « risulti » o « sia » sono la stessa cosa.

AZARA. Una situazione può esistere e non risultare.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere) 19^a SEDUTA (7 ottobre 1959)

MONNI. Può darsi il caso di un acquisto effettuato un anno prima e non registrato, per cui la proprietà non risulta. Lo stesso può accadere nel caso di una proprietà per usucapione.

TESSITORI. Ad ogni modo, il problema pratico non si sposta dalla sua portata. Ritengo pertanto che il provvedimento possa essere approvato nella dizione attuale.

JODICE. Noi siamo tutti d'accordo nell'interpretare la norma nel senso che una dichiarazione debba farsi solo nel caso in cui l'acquirente sia proprietario. Mi sembra, di conseguenza, che una « interpretazione autentica » sia del tutto superflua.

Sarebbe, piuttosto, opportuno che il Ministero competente dirigesse una circolare agli uffici dipendenti, indicando appunto l'esatta interpretazione della legge vigente.

Ma il problema non si riduce a questo. Vi è un altro lato della questione, sul quale dobbiamo riflettere: insisto su questo soprattutto ai fini delle responsabilità di carattere morale e tecnico che ognuno di noi deve assumersi nel decidere.

Noi non dobbiamo dimenticare, onorevoli colleghi, che l'acquirente — anche non possedendo nulla — deve pur sempre fare delle dichiarazioni: deve quantomeno dichiarare, ai sensi del numero 3 dell'articolo 2 della legge vigente, di non aver venduto, nel biennio precedente all'atto d'acquisto, altri fondi rustici; deve dichiarare di non averne acquistati. Ora, perchè mai tale dichiarazione dovrebbe rimanere incompleta? L'acquirente deve affermare di non aver acquistato nel biennio precedente, ma non deve aggiungere che non è proprietario?

Tutto questo è inoltre avvalorato dall'ipotesi formulata dal collega Monni: può esservi qualcuno che non ha fatto acquisti o vendite nel biennio cui si accennava, ma che di fatto è proprietario di un fondo la cui registrazione effettuerà di lì a tre mesi. Si dice che l'Ufficio fiscale competente farà comunque gli accertamenti, procedendo a multare chi ha taciuto di essere proprietario: ma

tutto ciò non significa semplificare, bensì complicare le cose.

Io non voglio oppormi, poichè comprendo lo spirito della proposta di legge: dico però che non dobbiamo fare malgoverno delle norme generali, oltretutto perchè rappresentiamo la Commissione tecnica nel campo giuridico.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Tengo a ricordare che il disegno di legge è stato approvato, ed all'unanimità, dalla Commissione di giustizia della Camera dei deputati.

JODICE. Io nutro una profonda stima ed un'alta considerazione per i valori intellettuali e morali dei parlamentari dell'altro ramo, ma amo ragionare col mio cervello, senza preoccuparmi di contrastare con le opinioni altrui. Ripeto quindi che potremmo, in questa circostanza, fare qualcosa non propriamente lodevole dal punto di vista tecnico.

PRESIDENTE. Il senatore Monni insiste nella sua proposta di emendamento?

MONNI. Tutto ciò che ho detto è unicamente ispirato dal desiderio e dalla volontà di fare attentamente il mio dovere di componente di questa Commissione. Ho tutta la buona volontà e la comprensione massima per il problema della piccola proprietà contadina; quindi, se la mia insistenza dovesse ritardare minimamente atti che possono essere desiderati o attesi dai nostri contadini, sono pronto a rinunciare a qualunque osservazione.

Tengo però a dire che oggi, domani e sempre insisterò perchè la nostra Commissione cerchi di legiferare il meglio possibile, senza preoccuparsi minimamente di ciò che può aver deciso l'altro ramo del Parlamento, il quale non può d'altronde essere infallibile.

Detto questo, dichiaro di rinunciare al mio emendamento.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Io rispondeva dianzi all'osservazione del senatore Jodice circa la tecnicità della Commissione di giustizia: ero ben lontano dall'intendere che la

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere) 19^a SEDUTA (7 ottobre 1959)

Commissione del Senato dovesse dare la sua approvazione al provvedimento sol perchè già approvato dalla Camera.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione.

JODICE. Dichiaro di astenermi dalla votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, che consta di un unico articolo, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari